

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 121 del 28 MAG. 2012

Oggetto: Tribunale di Messina sezione Taormina. Causa "Chillemi Domenico e Crisafulli Carmela e Provincia Reg.le di Messina". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni. Previsione di spesa €3.800,00=

L'anno duemila 2012, il giorno Venerdì del mese di Maggio
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	SI
2) Assessore	Dott. Antonino	FERRANOVA	NO
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	SI
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	SI
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALEAMO	NO
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	SI
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA <i>deleta</i>	/
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	NO
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	SI
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	NO
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	SI
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	SI
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	NO
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	SI

Agg. dal Presidente On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecip. il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto sottocitato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Stampa illeggibile con tracce di testo e numeri.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Tribunale di Messina sezione Taormina. Causa “Chillemi Domenico e Crisafulli Carmela c/Provincia Reg.le di Messina”. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni . Previsione di spesa €3.800,00=

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 20/10/11 i Sigg. Chillemi Domenico e Crisafulli Carmela hanno citato questa Provincia innanzi al Tribunale di Messina sez. Taormina per sentirla condannare al risarcimento dei danni, a causa di abbondanti piogge del 24/09/09 ad un immobile sito in Via Provinciale a Casalvecchio Siculo;

PREMESSO che con polizza n.107005281, RCG, relativa al contratto rep. 13451 del 5 marzo 2008, la FARO Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (più avanti: Faro S.p.A.) si è impegnata nei confronti di questa Provincia a coprire i rischi per i danni subiti da terzi derivanti dal patrimonio immobiliare provinciale nel periodo di operatività della polizza 05/03/2008 – 05/06/2010;

CHE pertanto, il sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia ricade nel periodo di copertura assicurativa ;

VISTO l'art. 8 della polizza n.107005281 a mente del quale “la società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale...designando... i Legali e i tecnici indicati dall'assicurato...avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso...;

RILEVATO che dai report trasmessi dalla medesima società assicuratrice diversi giudizi, compreso quello in esame, promossi da terzi contro la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di copertura assicurativa non risultano definiti da FARO S.p.A. né stragiudizialmente, né, dagli atti risulta alcuna autorizzazione per la costituzione in giudizio dell'Ente;

RILEVATO ancora che la Faro S.p.A. - in virtù della decisione assunta dal Consiglio di Stato il 28.09.2011, che riforma l'ordinanza n.3296/11, resa in sede cautelare, con cui il TAR Lazio ha

deciso la sospensione dell'efficacia del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.07.2011, che disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutti i rami – era stata posta nuovamente in **liquidazione coatta amministrativa** e che conseguentemente riviveva il provvedimento del 29.07.2011 n.2919 con il quale l'ISVAP ha nominato il Commissario liquidatore nella persona dell'Avv. Dario Grosso;

VISTO il successivo decreto del 12.ottobre 2011 con cui il Presidente del TAR Lazio in relazione ai motivi aggiunti al ricorso cautelare n. 7035/2011, proposto dalla Società Memoin S.p.A., ha, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospeso l'efficacia della revoca all'autorizzazione all'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa, fino all'esame collegiale della domanda cautelare fissato per la Camera di Consiglio del 3.novembre 2011;

VISTA l'ordinanza n.04097/11 depositata il 4/11/2011 con cui il Tar Lazio revocando l'ordinanza . 3296/11, ha respinto l'istanza cautelare proposta da "Memon S.p.A." e che, conseguentemente "Faro Assicurazioni e Riassicurazioni" è in L.C.A.;

VISTE le note del 09.02.2011 n. 5428/11 e del 28.09.2011 32472/11 indirizzate al Dr. Giovanni De Marco, già Commissario Straordinario della FARO S.p.A., con le quali si evidenziavano una serie di anomalie nella gestione del rapporto (mancato pagamento sentenze; assenza di comunicazione sulla necessità o meno di nomina del difensore; ritardo nella corresponsione dei compensi dei Legali designati dalla Provincia, posti dal citato art. 8 a carico della medesima Compagnia);

CONSIDERATO, altresì, che la perdurante assenza di qualsiasi tempestiva indicazione in ordine alla definizione o meno della pratica, a maggior ragione in presenza di un giudizio, concretizza per quest'Ente un gravissimo pregiudizio;

RILEVATO che gli obblighi contrattuali assunti da FARO S.p.A. nei confronti di quest'Ente, stante l'attuale stato giuridico della Società, non mettono al riparo questa Provincia dai rischi di eventuali soccombente giudiziali, ma anche dal rischio che quest'ultima, sia individuata come unico soggetto nei confronti del quale agire per l'esecuzione delle sentenze;

CONSIDERATO, in particolare, che la tardiva costituzione dell'Ente comporta la preclusione all'esercizio di alcune basilari eccezioni (decadenze di rito), quali: l'eventuale chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, l'eccezione dell'eventuale prescrizione del diritto attoreo, o, avuto riguardo all'appartenenza del bene, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;

CONSIDERATO, pertanto, che si appalesa necessaria e conducente per la tutela degli interessi di questa Provincia costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Messina sez. Taormina da Chillemi Domenico e Crisafulli Carmela, con citazione notificata il 20/10/11 con udienza indicata per il 25/02/12, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a nominare un Legale di fiducia al quale conferire mandato difensivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia della Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

RITENUTO che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversie la somma di €3.800,00=, al lordo di C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) che deve essere impegnata al cod. 1010903 Cap 2260 del Bilancio

2011, con animo di rivalsa nei confronti di FARO S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Chillemi Domenico e Crisafulli Carmela innanzi al Tribunale di Messina sez. Taormina dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa l'eventuale la chiamata in garanzia di FARO S.p.A. in persona del legale rappresentante;

DARE ATTO che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di €3,800,00= al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta), con animo di rivalsa nei confronti di FARO S.p.A. e/o di eventuale insinuazione al passivo, anche in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 3.800,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, sul Cod. 1010903 Cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2011;

DARE mandato al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Copia atto di citazione not. 18/10/11

Il Responsabile dell'Unità Operativa

_____ 

Li, _____

IL DIRIGENTE

_____ 

L'Assessore al Contenzioso

_____ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 13/2/2012

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE ai sensi della Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo N.6/ Contr./05 adottata nell'adunanza del 15 febbraio 2005 che esclude, dalle norme previste dall'art.1 commi 11 e 42 della L.311/2004, gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

Addì 26 APR. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 330 Atto _____ del _____

Importo € 32400

Disponibilità Cap. 2760 Bil. 2012

Messina 21/3/12 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

f.to _____

f.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

02 GIU. 2012

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo. Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche. Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 MAG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. Messina, dalla residenza Provinciale, addì 29 MAG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Anna Maria TRIPODO
(dott. sa Giovanna D'Angelo)

COPIA

Dott. ANTONIO MIANO
PROCURATORE LEGALE
c/o Avv. P. Marciàno
Via Risorgimento, 165 - MESSINA
Tel. (090) 713539 - (0942) 751794
FAX 090-661740

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE DISTACCATA DI TAORMINA

ATTO DI CITAZIONE

1° D.P. LEGALE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
20 OTT 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

Crisafulli Carmela, nata a Casalvecchio Siculo il 3.7.1932, residente in Via Provinciale 5, C.F.: CRSCML32L43I311B;
Chillemi Domenico, nato a Casalvecchio Siculo il 13.12.1956, C.F. CHLDNC56T13B918U, in proprio e quale amministratore e legale rappresentante della CIMED s.n.c di Chillemi Domenico e C., corrente in Casalvecchio Siculo, Via Provinciale, n. 30, P.I. 01289970830, tutti a Messina elettivamente domiciliati in Via Risorgimento, 165, (fax: 090.715461), presso l'Avv. Antonio Miano (C.F.:MNINNC66B17F158X; pec: avv.antoniomiano@pec.giuffre.it), che li rappresenta e difende per procure a margine del presente atto in unione all'Avv. Lidia Mazzaglia (c.f.:MZZLDI69S62F158M; pec: avv.lidiamazzaglia@pec.giuffe.it.),

CITANO

la Provincia Regionale di Messina, in persona del suo legale rappresentante, corrente in Messina, Corso Cavour, c.f.: 80002760835, a comparire avanti davanti al Tribunale di Messina- Sezione Distaccata di Taormina, G.I. designando, per l'udienza che sarà tenuta il 25.2.2012, alle ore 9,00 e seguenti, nei soliti locali del Tribunale di Taormina, in Taormina-Trappitello, Via Francavilla, con invito a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, per sentire accogliere le domande di cui appresso e con l'avvertenza che in difetto si procederà in loro contumacia. Ai fini di quanto sopra

Per rappresentar ~~mi~~ e difender ~~mi~~
in ogni stato e grado del presente giudizio
ed anche in fase esecutiva, nomi ~~mi~~
L'AVV. ANTONIO MIANO
L'AVV. LIDIA MAZZAGLIA
con facoltà di chiamare in causa terzi e
con poter di transigere e di proporre im-
pugnazione, eleggendo domicilio in
MESSINA VIA
RISORGIMENTO 165

Autorizzo il
trattamento
dei dati personali
e sensibili

x Crisafulli Carmela
per autentica
Aut. Miano

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
21/10/2011
Protocollo n°0035336/11

25/02/12

3759/25 OTT. 2011

avvertono che la parte convenuta ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata per la comparizione e che l'inottemperanza a tale prescrizione comporta gli effetti preclusivi di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..

a) Con ricorso ex artt. 1172 c.c. e 700 c.p.c. depositato il 27.1.2010 presso la cancelleria del Tribunale di Messina-Sezione Distaccata di Taormina i sigg.ri Chillemi Martino, Crisafulli Carmela e Chillemi Domenico (in proprio e nella qualità) hanno premesso:

- di essere proprietari, fra l'altro, di un immobile sito in Casalvecchio Siculo (Me), Via Provinciale, in catasto distinto al foglio di mappa n. 32, particella 410 composto da un piano terreno destinato a locale commerciale identificato con il subalterno 1; da un primo piano destinato a civile abitazione identificato con il subalterno 2 e da un piano secondo destinato a civile abitazione identificato con il subalterno 3, oltre locali accessori ubicati al piano terzo e cortili intorno all'immobile;

- che il piano terreno (identificato con il sub. 1) è condotto in comodato gratuito dalla CIMED s.n.c. di Chillemi Domenico & C.;

- che il piano primo (identificato con il sub 2) è condotto in comodato gratuito da Chillemi Domenico, il quale vi abita unitamente alla propria famiglia;

- che il secondo piano (identificato con il sub 3) è abitato dai Sigg.ri Chillemi Martino e Crisafulli Carmela;

Per rappresentarmi
di fendermi in ogni
grado del presente giudizio
ed anche in fase esec
nomino l'Avv. ANTONI
MIANO e l'Avv. LIDIA
ZAGLIA, con facoltà
di amare in cause te
con potere di transige
di proporre impugnaz
eleppendo domicilio
MESSINA, VIA RISOAGLI
n. 165.

Autonizzo il trattar
dei dati personali
suscritti

PER AUTENTICARE

- che a monte del suddetto fabbricato si trova la Strada Provinciale Casalvecchio-Fautari-San Carlo che si estende fino a ricollegarsi alla Strada Provinciale 19 S. Teresa di Riva-Casalvecchio-Antillo;
- che nella notte precedente il 24.9.2009, in occasione delle consistenti precipitazioni meteoriche verificatesi nella zona ionica, il costone sovrastante l'immobile di proprietà Chillemi-Crisafulli, è stato soggetto ad una frana staccatasi proprio dalla strada Provinciale Casalvecchio-Fautari-San Carlo che ha interessato il costone sottostante ed ha quindi riversato enormi quantità di fango, detriti e pietre sul fabbricato dei ricorrenti e nel cortile di pertinenza degli stessi;
- che la zona est del suddetto fabbricato è stata particolarmente colpita ed in modo più violento, tanto che massi, fango, pietrame acqua hanno addirittura sfondato alcune imposte e sono penetrati all'interno dell'immobile causando notevoli danni agli arredi, nonché alla merce ed materiali depositati nei locali cantinato, condotti in comodato dalla CIMED s.r.l.;
- che a seguito di accertamento compiuto dal consulente di parte incaricato dai ricorrenti è risultato che: la strada Provinciale Casalvecchio-Fautari-San Carlo risulta assolutamente priva di opere di regimentazione e raccolta delle acque meteoriche; è, altresì, carente di opere murarie di contenimento; l'unica protezione esistente lungo la detta strada era costituita da gabbioni metallici di contenimento della sede stradale che, collocati in una zona

Per rappresentanza
 di fuorilegge in og
 e grado del presi
 giudizio ed anche
 fase esecutiva, n
 L'AVV. ANTONIO MII
 L'AVV. LIDIA MAZZ
 con facoltà di chi
 terzi in causa e c
 di transigere e di
 impugnazione, el p
 domicilio in M.F.S.
 Risorgimento, 165.
 Autorizzo il trattar
 di dati personali e /s

[Signature]
 CIMED s.r.l.
 di Chillemi-Domeni

PER AUTENTI

[Signature]

fortemente acclive verso valle, in occasione delle abbondanti precipitazioni sono crollati;

- che la mancanza di opere di regimentazione delle acque ed adesso anche la mancanza dei gabbioni di contenimento crea grave pericolo di ulteriori più consistenti frane, nell'ipotesi del ripetersi delle precipitazioni meteoriche;

- e che costituita in mora, con raccomandata del 26.9.2009, la Provincia Regionale di Messina non ha inteso fornire alcun riscontro alle richieste dei ricorrenti.

Sulla base delle superiori premesse i ricorrenti hanno chiesto al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti domande: "1) *Ritenere e dichiarare che dalla strada Provinciale Casalvecchio Siculo-Fautari-San Carlo deriva pericolo di grave ed irreparabile danno per la incolumità fisica e patrimoniale dei ricorrenti, a causa della mancanza di opere di contenimento della suddetta strada e della mancanza di opere di regimentazione delle acque meteoriche e, per l'effetto, disporre che l'Ente resistente esegua gli interventi necessari per eliminare, secondo le modalità ed i tempi che saranno determinati, la situazione di rischio esistente.*

2) *In ogni caso, riconosciuto il pericolo di danno grave e prossimo all'immobile di proprietà e nel possesso dei ricorrenti, ordinare alla Provincia Regionale di Messina di porre in essere tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza la suddetta zona e, comunque, assumere ogni altro provvedimento idoneo, per ovviare al pericolo imminente ed irreparabile.*

3) *Condannare la Provincia Regionale di Messina al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti, nella misura che risulterà in esito alla disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.*

4) *Occorrendo disporre l'audizione degli informatori sui fatti di causa nelle persone di: Arch. Carmelo Santoro, domiciliato in Furci Siculo; Cacciola Patrizia; Casablanca Lidia; residenti in Casalvecchio Siculo; con concessione di termine per integrare la lista.*

5) *Disporre consulenza tecnica d'ufficio, affidando al nominando tecnico l'incarico di: a) descrivere lo stato dei luoghi, accertare la natura e la causa dei danni verificatisi nell'immobile di proprietà dei ricorrenti contraddistinti in catasto al foglio 32 part. 410, sub 1, 2, 3 nonché la situazione di pericolo di danni, tenendo conto di quanto lamentato dai ricorrenti ed illustrato nella relazione tecnica di parte da loro prodotta; b) valutare la possibilità di ulteriori frane e smottamenti in occasione delle prossime piogge; c) verificare e specificare le soluzioni ed i presidi idonei al fine di eliminare il pericolo di gravi danni con specificazione dei relativi costi; d) quantificare - anche sulla base della documentazione fornita - i danni subiti dai beni dei ricorrenti con specificazione analitica degli importi occorrenti per ciascuno di essi al fine di riportare i beni immobili e mobili, nello status quo ante.*

6) *Disporre l'ispezione giudiziale dei luoghi, ovvero ogni altro mezzo istruttorio che si ritenga utile e conducente".*

b) Nel giudizio (n. 59/2010 R.G.) si è (tardivamente) costituita la Provincia Regionale di Messina la quale ha instato per il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti.

c) Con ordinanza del 12.4.2010 è stata disposta CTU (affidando il relativo incarico) all'Arch. Daniele Tefa al fine di "a) *accertare e descrivere, anche a mezzo planimetrie e rilievi fotografici, lo stato attuale dei luoghi; b) verificare la fondatezza di quanto lamentato dalla parte ricorrente con riferimento a tutte le circostanze dedotte in ricorso accertando, più specificamente, le cause dei danni alle proprietà dei ricorrenti; se ciò dipende dalla mancanza di opere di contenimento della strada Provinciale Casalvecchio Siculo-Fautari-San Carlo e dalla mancanza di opere di regimentazione delle acque; se vi è pericolo concreto di un danno grave ed irreparabile alla incolumità delle persone o del fabbricato dei coniugi Crisafulli-Chillemi e conseguentemente, individuare i lavori per eliminare tali pericoli*".

In esito alle indagini tecniche espletate, nel contraddittorio delle parti, il CTU, dopo aver rilevato i danni lamentati dagli attori (v. pagg. 6 e 7) e precisato che "tutte le zone interne ed esterne del fabbricato in oggetto interessate dagli eventi verificatisi (fango, pietrame ed acqua) in occasione delle consistenti piogge della notte precedente il 24.9.2009 e dettagliatamente documentate fotograficamente nella perizia di parte, al momento del sopralluogo risultano ripulite e sistemate come si evidenzia dalle foto allegate¹¹ (pag. 8), ha concluso sottolineando che le cause che hanno determinato i danni alla proprietà dei

ricorrenti sono attribuibili all'ente resistente (in particolare v. pagg. 9,10 e 11 della perizia).

Tali conclusioni non sono state contestate dalla controparte.

d) La domanda dei ricorrenti è stata, quindi, accolta e, con provvedimento depositato il 24.1.2011, il Giudice ha, fra l'altro, così disposto: *"Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti del chiesto provvedimento di cautela; P.T.M. Dispone che, a cura della Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro tempore: siano eseguiti gli interventi necessari ed idonei ad evitare il lamentato pericolo, per le ragioni sopra indicate, riguardate il tratto di Strada Provinciale interessata, ovviamente nel rispetto della normativa vigente, e nel tempo più breve, possibile; che siano eseguiti gli interventi descritti a pag. 11 della relazione di C.T.U., atti ad evitare qualsiasi pregiudizio per i ricorrenti derivanti dal pericolo concreto di fenomeni franosi"*.

e) Il suddetto provvedimento, spedito in forma esecutiva il 28.1.2011, è stato notificato alla Provincia Regionale di Messina il 1.2.2011.

f) Tuttavia, nonostante il tempo trascorso e le numerose richieste, formulate dai ricorrenti, l'Ente resistente non ha provveduto a dare esecuzione al provvedimento, sicchè gli stessi sono stati costretti a proporre ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.(il procedimento, n. 59-1/2010 R.G., sarà chiamato all'udienza del 19.10.2011),

Come risulta dai numerosi accertamenti tecnici eseguiti (e l'allegata documentazione fotografica) il movimento franoso in

precedenza descritto ha causato notevoli danni ai beni degli attori (mobili, immobili ed immateriali). Ora, a prescindere dalla natura contrattuale (ex legge 241/1990) o meno dell'obbligo risarcitorio dedotto, occorre ricordare che *"la discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del g.o. dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. L'accertamento in concreto di tutti gli elementi che concorrono ad integrare la fattispecie di tale responsabilità, di natura extracontrattuale, e, tra questi, dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c. (colpa o dolo, da riferirsi non già al funzionario agente, ma all'amministrazione come apparato), spetta al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato."* (Cassazione civile, sez. III, 18/09/2007, n. 19359); e che peraltro, con riguardo specifico alle strade pubbliche (v. in argomento, Cass. 29.9.2009, n. 20754), *"la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non*

specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato. (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2009, n. 8157).

II) In dipendenza di quanto precede, non vi è dubbio che l'Amministrazione convenuta è tenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori prima individuati nella perizia di accertamento danni dell'Arch. Santoro datata 27.9.2009 e, successivamente, quantificati dallo stesso tecnico con perizia del 2.4.2011 nei termini di seguito indicati.

a) Danni subiti dai mobili esistenti nell'appartamento detenuto da Chillemi Domenico.

Come risulta dalla perizia di contabilizzazione redatta dall'Arch. Carmelo Santoro, tale voce di danno ammonta ad € 14.300,00, ivi comprese le spese sostenute per la "manodopera per pulitura previa rimozione e allontanamento dei detriti e fango dall'appartamento."

b) Danni subiti dalle attrezzature agricole presenti nel deposito ubicato al piano secondo del fabbricato, di proprietà di Crisafulli Carmela.

Come risulta dalla perizia dell'indicato tecnico tale voce di danno ammonta ad € 3.950,00.

c) Danni subiti dai mobili e dalle suppellettili esistenti nella cantina del piano primo del fabbricato (proprietà di Crisafulli Carmela)

Come risulta dalla consulenza "Santoro" tale voce di danno ammonta ad € 7.655,00.

d) Danni subiti dalle attrezzature e beni materiali vari esistenti nella corte di pertinenza del piano primo del fabbricato di proprietà di Crisafulli Carmela

Tale voce di danno ammonta, sempre secondo le scrupolose ed attente valutazioni dell'Arch. Santoro ad € 8.230,00.

e) Danni subiti dai mobili esistenti nell'appartamento del piano primo di proprietà di Crisafulli Carmela

Come emerge dalla indicata perizia il pregiudizio subito al riguardo ammonta ad € 2.750,00.

f) Danni subiti dalle attrezzature e dalla merce esposta in vendita nel negozio ubicato al piano terra del fabbricato (di proprietà della CIMED s.n.c.)

Come risulta dalla perizia tale voce di danno - analiticamente sviluppata dall'Arch. Santoro - ammonta ad € 23.988,47. ivi

compresa la manodopera per pulitura piani e rimozione di detriti e fango.

g) Danni alle merci rese non commerciabili presenti nel deposito commerciale ubicato al piano terra del fabbricato (proprietà CIMED s.r.l.)

Tale voce di danno ammonta ad € 5.817,60

h) Spese sostenute per la rimozione e l'allontanamento dei detriti e del fango accumulati nella scala esterna condominiale di servizio alle unità immobiliari del fabbricato e per i lavori di riparazione dei rivestimenti danneggiati (di proprietà comune)

Tale voce è stata contabilizzata dall'Arch. Santoro in € 7.000,00.

i) Per l'effetto l'ammontare complessivo dei danni subiti e delle spese sostenute ammonta complessivamente ad € 73.691,07 (ovviamente non si tratta di un importo definitivo).

In altri termini il CTP Arch. Santoro, nelle sue "tabelle di valutazione" ha quantificato:

“- Le spese di manodopera sostenute per la rimozione e l'allontanamento dai vari locali ed ambienti del fabbricato, di tutti i detriti e del fango che la violenta spinta dello smottamento aveva introdotto, nonché le spese per le relative pulizie, attraverso la individuazione delle giornate lavorative svolte dagli operari assunti dai committenti per tali operazioni.

- Le spese di manodopera sostenute per la rimozione e l'allontanamento di detriti, pietrame e fango riversatosi lungo la

scalinata condominiale, a servizio delle unità immobiliari dei piani superiori del fabbricato, che lo smottamento aveva li trasportato, nonché quelle per le relative pulizie attraverso la individuazione delle giornate lavorative svolte dagli operari assunti dai committenti per tali operazioni.

- I costi dei lavori di riparazione dei gradini danneggiati della scalinata di accesso ai piani superiori del fabbricato, consistenti nella sostituzione parziale del rivestimento della pedate e delle alzate in cotto con impiego di collante, nel rifacimento di alcuni tratti dei muri laterali in laterizi forati e nella riparazione delle parti di intonaco di detti muri, danneggiate dai detriti, comprensivi dei materiali e della mano d'opera comune e qualificata impiegata”.

Ciò premesso, si chiede che il Tribunale adito, contrariis reiectis, accolga le seguenti

DOMANDE

- 1) Preliminarmente, disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 59/2010 R.G. del Tribunale di Messina-Sezione di Taormina.
- 2) Ritenere e dichiarare la responsabilità della Provincia Regionale di Messina dei danni subiti dagli attori in conseguenza della frana verificatasi, in Casalvecchio Siculo, sulla S.P. 12 in Casalvecchio Siculo-Fautari-San Carlo, nel settembre 2009.
- 3) Conseguentemente, condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante, al risarcimento di tutti i danni -

diretti ed indiretti, da danno emergente e da lucro cessante – subiti da Crisafulli Carmela e Chillemi Domenico in proprio e nella qualità di amministratore e legale rappresentante della CIMED s.n.c. di Chillemi Domenico e C., da liquidare nella misura indicata in parte motiva, ovvero in quell'importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi progressivi fino al soddisfo.

- 4) Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
- 5) Disporre consulenza tecnica d'ufficio, affidando al nominando CTU l'incarico di descrivere i luoghi, indicare le opere necessarie per il ripristino dei beni – mobili ed immobili - degli attori con specificazione dei relativi costi; valutare la congruità, o meno, delle spese fin'oggi sostenute dagli attori, nonché il costo degli interventi di pulizia eseguiti direttamente dagli stessi con personale proprio.
- 6) Ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: a) vero o no che, a causa dei franamenti verificatisi nel settembre 2009 sulla S.P. 19 Casalvecchio-Fautari-San Carlo, il materiale precipitato si è riversato nei locali e negli immobili di proprietà e nella detenzione degli attori; b) vero o no che ai lavori necessari per lo sgombero del materiale alluvionale, la pulitura ed il ripristino degli immobili, gli attori hanno provveduto con propri mezzi; c) vero o no che i danni subiti dai mobili esistenti nell'appartamento detenuto da Chillemi Domenico sono quelli

analiticamente descritti nella tabella n. 01 allegata alla perizia dell'Arch. Santoro del 2.4.2011; d) vero o no che i danni subiti dalle attrezzature agricole presenti nel deposito di proprietà di Crisafulli Carmela, ubicato al piano secondo del fabbricato sono quelli tabella 02; e) vero o no che i danni subiti dai mobili e dalle suppellettili esistenti nella cantina del primo piano di proprietà di Crisafulli Carmela sono quelli tabella 03; f) vero o no che i danni subiti dalle attrezzature e dai beni materiali esistenti nella corte di pertinenza del piano primo di proprietà di Crisafulli Carmela sono quelli tabella 04; g) vero o no che i danni subiti dai mobili esistenti nell'appartamento del piano primo di proprietà di Crisafulli Carmela sono quelli tabella 05; h) vero o no che i danni subiti dalle attrezzature e dalla merce esposta in vendita nel negozio ubicato al piano terra e condotto in comodato dalla CIMED s.n.c. sono quelli tabella 06; i) vero o no che i danni alle merci resa non commerciabili presenti nel deposito commerciale ubicato al piano terra del fabbricato sono quelli descritti nella tabella 07 allegata. Si indicano come testimoni i signori: Casablanca Lidia; Cacciola Patrizia; Arch. Santoro Carmelo, con riserva di integrare la lista.

Verranno prodotti i seguenti documenti: fascicolo di parte relativo al procedimento n. 59/2010 R.G.; copia della relazione di CTU redatta dall'Arch. Daniele Tefa; copia dell'ordinanza del 24.1.2011 del Tribunale di Messina; nota dell'Avv. Miano datata 14.5.2011; ricorso ex art. 669 duodecimis c.p.c.; preventivo lavori;

Io sottoscritto CRISAFULLI CARMELA

dichiaro di essere stato informato dall'Avv. Antonio Miano

in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e altri CONTRO
la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA (indicazione della controparte) in
relazione a cause di risarcimento danni
_____ (indicazione della lite); nonché dell'obbligo di utilizzare il
procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi
contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n.
38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel
caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese
dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
 - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta
all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto
della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
 - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
 - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000
euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data, Cosentino 10-10-2011

(Sottoscrizione dell'assistito)

Crisafulli Carmela

(Sottoscrizione dell'Avvocato)

Antonio Miano

Io sottoscritto Chillemi Domenico nato a Casalverde di Stilo
il 13-12-1956 dichiaro di essere stato informato dall'avv. A. MIANO con studio
in via Risorgimento 165, MESSINA iscritto all'Ordine degli Avvocati di
MESSINA in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010,
n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra Chillemi Domenico + 2
e Provincia Regionale di Messina in relazione
a risarcimento danni materia per la quale la mediazione non è
obbligatoria ~~di diritto~~ ^{di diritto} di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
 - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
 - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
 - e) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Messina, 12-10-2011

Chillemi Domenico

Avv. A. Miano

Io sottoscritto Chilleri Domenico, nella qualità nato a Cordicchio Fuculo
il 13-12-1956 dichiaro di essere stato informato dall'avv. A. MIANO con studio
in via Bisognino 165 - MESSINA iscritto all'Ordine degli Avvocati di
MESSINA in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 3857/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra CIMED S.n.c. + 2
e PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in relazione
come di seguito materia per la quale la mediazione non è
di competenza obbligatoria il pad di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

- a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
- b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- e) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Messina, 12-10-2011

CIMED S.n.c.
Chilleri Domenico


Avv. A. Miano

perizia di contabilizzazione dei danni dell'Arch. Santoro datata
2.4.2011; atto di citazione.

Valore indeterminabile; C.U. € 450,00

Messina 13.10.2011

Antonio Mares



RELATA DI NOTIFICA: ad istanza di Chillemi Domenico e c.ti e
dei suoi difensori io sottoscritto assistente UNEP della Corte
d'Appello di Messina ho notificato il superiore atto a Provincia
Regionale di Messina, in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore, corrente in Messina, Corso Cavour, ivi *consumazione*

copie a mani dell'imp. Mr. Berome



d/.

20/10/11

UFFICIALE URBANO
CHILLEMI DOMINIC
UTRP - C.A. MESSINA